

## **ALLEGATO 3.**

### **CRITERI TECNICI APPLICATIVI**







## CRITERI TECNICI

- A) i valori limite alle emissioni di inquinanti in atmosfera si applicano a prescindere dalle soglie di rilevanza di cui alla lett. V art 268 del D. Lgs. 152/06
- B) Controllo SILOS: i silos per i quali sia tecnicamente non attuabile il campionamento secondo la normativa UNI e nei casi in cui l'aria di ventilazione sia convogliata a un impianto di abbattimento costituito da filtri a maniche, filtri a tasche o di efficienza di captazione paragonabile o superiore, considerato che tali tipologie di filtrazione sono in grado di garantire il rispetto di concentrazione di inquinante "polveri totali", i limiti di concentrazione si intendono rispettati; in questo caso il punto di emissione, relativo al silos di raccolta, va comunque individuato e descritto nel quadro riassuntivo delle emissioni senza il valore di concentrazione in emissione. Il criterio non si applica a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, o b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R 61. Le operazioni di manutenzione ordinarie e/o straordinarie effettuate sui suddetti filtri vanno annotate sul registro delle emissioni. Per sistemi di filtrazione diversi da quelli descritti o in assenza degli stessi si fa riferimento alle vigenti normative in materia. Gli impianti già autorizzati possono adeguarsi al presente criterio, integrando nel senso descritto la relazione tecnica e il quadro riassuntivo delle emissioni.
- C) Per le sostanze inquinanti non ricomprese nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 si stabiliscono i seguenti valori limite alle emissioni riferito agli impianti nuovi ed esistenti:
- |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| • H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> | 4 mg/Nm <sup>3</sup> |
| • HNO <sub>3</sub>               | 5 mg/Nm <sup>3</sup> |
| • H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> | 5 mg/Nm <sup>3</sup> |
| • NaOH                           | 5 mg/Nm <sup>3</sup> |
| • Ba                             | 1 mg/Nm <sup>3</sup> |
| • Al                             | 5 mg/Nm <sup>3</sup> |
| • Fe                             | 5 mg/Nm <sup>3</sup> |
| • Zr                             | 5 mg/Nm <sup>3</sup> |
| • Ti                             | 5 mg/Nm <sup>3</sup> |
| • In                             | 1 mg/Nm <sup>3</sup> |
| • Bi                             | 5 mg/Nm <sup>3</sup> |
| • Ca                             | 5 mg/Nm <sup>3</sup> |
| • Mo                             | 5 mg/Nm <sup>3</sup> |
| • Zn                             | 5 mg/Nm <sup>3</sup> |
| • W                              | 1 mg/Nm <sup>3</sup> |
| • Ni                             | 1 mg/Nm <sup>3</sup> |

In generale per le sostanze inquinanti non ricomprese nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 si fa riferimento ai valori di TLV, nel senso che se un inquinante ha lo stesso TLV di uno riportato nel D.Lgs., il limite di concentrazione da assumere sarà quello di quest'ultimo. Nel caso in cui il valore di TLV corrisponda a più inquinanti aventi limite differenti si applica quello più restrittivo. In ogni caso l'ARTA ne verifica l'affinità chimica e il potenziale comportamento sull'ambiente della sostanza e ne stabilisce il valore limite. L'autorità competente ratifica detto valore e lo adotta con provvedimento proprio.



- D) Le attività che producono un flusso di massa di inquinante inferiore a 1g/h possono essere esonerate dall'obbligo di eseguire autocontrolli annuali successivi alla fase di marcia controllata. Nel caso: a) di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, o b) del caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R 61, l'esonero viene stabilito dall'autorità competente a seguito di valutazione tecnica.
- E) Per quanto concerne la lett. B) comma 4 art. 272 del D.Lgs. 152/06 la frase di rischio a cui far riferimento per la classificazione del preparato è quella contenuta nelle sezioni 3 e 15 della scheda informativa di sicurezza di cui al DM 7 settembre 2002.
- F) Le emissioni inquinanti debbono essere contenute entro i limiti di concentrazione fissati dal D.Lgs. 152/06 diminuiti (abbattuti) del 30%
- G) Di fissare quali limiti massimi di riferimento i valori minimi fissati nell'all.I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06
- H) Modifica sostanziale. Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse fatto salvo quanto disposto dal comma 21 dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06. In riferimento alla classificazione di cui alla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 la modifica è ritenuta non sostanziale quando la variazione qualitativa delle emissioni inquinanti avviene nel caso di passaggio a sostanze appartenenti alla medesima classe ovvero a classi meno tossiche nell'ambito di ciascuna tabella. Questo criterio non si applica per variazioni qualitative in riferimento a sostanze appartenenti alle tabelle A1 A2 della parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 152/06. Non si avranno modifiche sostanziali nei casi in cui le modifiche apportate agli impianti comportino diminuzione o lascino inalterati i quantitativi (flussi di massa) di sostanze inquinanti denunciate o autorizzate. La Ditta è tenuta a comunicare l'avvenuta realizzazione della modifica non sostanziale alla Provincia, all'ARTA provinciale e al dipartimento di prevenzione ASL entro 15 gg dal termine della realizzazione di detta modifica.
- I) nel caso di attività in deroga di cui all'art. 272 D.Lgs. 152/06 comma 2, il valore limite alle emissioni inquinanti è quello riportato nel quadro riassuntivo proposto dall'azienda e allegato alla richiesta di autorizzazione che comunque non può essere superiore ai valori di concentrazione fissati dal D.Lgs. 152/06 diminuiti (abbattuti) del 30%;
- J) Il trasferimento di un impianto, così come definito alla lettera h del comma 1 art. 268 del D.Lgs. 1542/06, da un luogo a un altro deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06. In particolare la traslazione fisica degli impianti e/o dei punti di emissione deve essere sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06. Solo nel caso in cui lo spostamento di impianto e/o dei punti di emissione avvenga all'interno dello stesso edificio e non comporti alcuna variazione sulle emissioni esso può rientrare nelle modifiche non sostanziali e come tale sottoposto al regime del comma 8 art 269.
- K) Criteri tecnici e specifiche applicative per gli impianti assoggettati all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006:





➤ Capacità nominale

La capacità nominale di un impianto è una grandezza caratteristica dell'impianto o delle sue modalità di utilizzo definita nel momento della sua progettazione, e quindi prescinde dai dati storici di utilizzo o di uso attuale.


La capacità nominale deve essere valutata assumendo, in generale, che gli impianti possano essere eserciti continuativamente per 24 ore al giorno. Tale definizione non si applica nei casi in cui gli impianti non possano essere condotti in tal modo, a causa di limiti tecnologici, o nei casi in cui sia definito un limite legale (n° dipendenti, tipologia di attività,...) alla capacità potenziale dell'impianto: in tale caso il gestore dovrà dimostrare all'autorità competente di non superare mai tale limite di capacità.

In definitiva, l'emissione totale annua da autorizzare, sarà stimata sulla base della capacità nominale dell'impianto e del *consumo massimo teorico* (espresso in tonn/anno) e le modifiche sostanziali saranno computate sempre in relazione alla suddetta capacità nominale.

Al fine del calcolo del consumo massimo teorico, espresso in tonnellate/anno, si dovranno considerare, se non diversamente stabilito in autorizzazione, i giorni di funzionamento in un anno (330 giorni all'anno nei casi di impianti che vengano eserciti per sette giorni alla settimana, ovvero di 220 giorni all'anno nel caso di impianti che vengano eserciti per 5 giorni alla settimana).

Ne consegue che il Piano di Gestione dei Solventi, redatto con periodicità almeno annuale, riporterà i dati effettivi dell'impianto relativamente al periodo considerato e in esso saranno riportate eventuali fluttuazioni di produttività e conseguentemente di emissioni (negli scarichi gassosi e diffuse).

I dati riportati sul PGS saranno quelli a cui gli organi di controllo si riferiranno nel corso di eventuali visite ispettive, dal momento che esso scaturisce dall'uso attuale dell'impianto (riferito ad un preciso arco temporale); l'emissione totale annua riportata sull'autorizzazione (riferita alla capacità nominale e al consumo massimo teorico) rappresenta la linea di demarcazione per la richiesta di una nuova autorizzazione. Infatti qualora il gestore apporti una modifica alla sua capacità nominale e quindi al suo consumo massimo teorico, che non comporta una modifica sostanziale (così come definita all'art 275 comma 21 lett. a, b ), non dovrà chiedere una nuova autorizzazione.



### Attività connesse

E' stata pubblicata sulla GURI n°167 del 19/07/2004 una circolare interpretativa del Ministero dell'Ambiente inerente la direttiva IPPC, recepita in Italia con decreto legislativo n° 372 del 4 agosto 1999.

*La circolare con riferimento all'art 2 comma 3 del decreto n°372/99 precisa che per attività accessoria tecnicamente connessa si intende un'attività:*


- a) *Svolta dallo stesso gestore;*
- b) *Svolta nello stesso sito dell'attività principale o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività principale per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività principale;*
- c) *Le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività principale;*

Alla luce della definizione appena esposta sono riportate i criteri da adottare al fine di individuare se due attività sono da ritenersi connesse o meno e in che modo andranno applicate le prescrizioni dell'art. 275 del D.L.vo 152/2006.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 275 saranno considerate connesse tutte quelle attività per le quali non è possibile diversificare anche solo una voce di Input e/o di Output del piano di gestione dei solventi. In sostanza il gestore dovrà indicare agli Organi Competenti in maniera accurata a quale attività sono riconducibili gli Input e gli Output al fine di dimostrare che le suddette attività non sono connesse. Si precisa infatti che il PGS non è altro che un bilancio di massa e pertanto tutte le voci dovranno essere stimate con estrema accuratezza e precisione al fine di chiudere detto bilancio. Nell'applicazione dell'art. 275 comma 2 è prevista una casistica diversa a seconda che le attività sono considerate singolarmente o tra loro connesse.

A tal proposito lo scenario emissivo che potrebbe verificarsi è riconducibile ai seguenti casi:

1. **Nello stesso luogo siano effettuate più attività le cui tipologie sono comprese tra quelle individuate dall'allegato III parte II e i cui consumi massimi teorici superino singolarmente le soglie di consumo di cui alla parte II**
2. **Nello stesso luogo sono svolte due o più attività, di cui una rientrante nel campo di applicazione dell'art. 275 (per tipologia e consumo massimo teorico) e le altre, non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 275, tecnicamente connesse alla prima le cui emissioni influiscono sulle emissioni totali di CO<sub>2</sub>**






3. Nello stesso luogo sono svolte più attività di cui almeno due rientranti nel campo di applicazione dell'art 275 e le altre tecnicamente connesse alle prime, le cui emissioni influiscono sulle emissioni totali di COV.
4. Nello stesso luogo sono svolte più attività, fra loro connesse, di cui almeno una compresa solo per tipologia fra quelle di cui alla parte II dell'allegato III, e nel caso in cui la sommatoria dei consumi massimi teorici di tutte le attività supera la soglia prevista per quella rientrante solo per tipologia.

Per i casi elencati le disposizioni da applicare sono le seguenti:

1. Se nello stesso luogo sono effettuate più attività le cui tipologie sono comprese tra quelle individuate dall'allegato III parte II, e i cui consumi massimi teorici superano singolarmente le soglie di consumo di cui alla parte II, a dette attività si applicano i valori limite previsti in allegato III per le singole attività.
2. Se nello stesso luogo sono svolte due o più attività, di cui una rientrante nel campo di applicazione dell'art. 275 (per tipologia e consumo massimo teorico) e le altre non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 275, tecnicamente connesse alla prima, le cui emissioni influiscono sulle emissioni totali di COV, tutte le attività di cui sopra si considerano come un unico impianto e ad esso si applicano i limiti previsti per l'attività rientrante nel campo di applicazione del decreto.
3. Se nello stesso luogo sono svolte più attività di cui almeno due rientranti nel campo di applicazione dell'art 275 e le altre tecnicamente connesse alle prime, preliminarmente andranno individuate le relative connessioni. Successivamente, individuate le varie connessioni, ognuna delle attività principali e quelle ad essa connessa costituirà un unico impianto a cui andranno applicati i limiti previsti per l'attività rientrante nel campo di applicazione dell'art. 275.
4. Se nello stesso luogo sono svolte più attività, fra loro connesse, di cui almeno una compresa solo per tipologia fra quelle di cui alla parte II dell'allegato III, ai fini del confronto con la soglia di consumo andrà considerata la *somma* dei consumi massimi teorici di tutte le attività. Qualora tale soglia fosse superata, tutte le attività tra loro connesse, andranno



considerate come un unico impianto e ad esso si applicano le disposizioni previste per l'attività la cui tipologia è presente nell'allegato III parte II.

➤ **Impianti Esistenti**

Si considerano impianti esistenti ai sensi dell'art 275:

1. **gli impianti anteriori al 1988 (comma 19)**
2. **gli impianti autorizzati prima del 13 marzo 2004 oppure tali impianti congiuntamente a macchinari e sistemi non fissi e/o operazioni manuali (comma 8);**
3. **impianti ricadenti nella normativa AIA che hanno già presentato all'autorità competente progetti di adeguamento.**
4. **gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di pellami, escluse le pellicce, e di tessuti, nonché le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, in esercizio al 12 marzo 2004,(comma 8)**
5. **le attività effettuate esclusivamente da macchinari e sistemi non fissi e/o da operazioni manuali (comma 9) in esercizio prima dell'entrata in vigore della parte V del D.L.vo 152/06.**

**1. per gli impianti anteriori al 1988 (comma 19):**

Alle emissioni di COV di impianti anteriori al 1988, si applicano le prescrizioni previste dall'allegato I alla parte V fino alla data di effettivo adeguamento degli impianti.



**2. per gli impianti autorizzati prima del 13 marzo 2004 o tali impianti congiuntamente a macchinari e sistemi non fissi e/o operazioni manuali (comma 8):**

Alle emissioni di COV degli impianti autorizzati prima del 13 marzo 2004 o tali impianti congiuntamente a macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, si applicano le prescrizione dell'allegato III parte III ovvero le prescrizione dell'allegato III parte IV entro le date ivi stabilite.

L'adeguamento degli impianti è effettuato sulla base dei progetti presentati ai sensi del DM 44/2004. In caso di mancata presentazione del progetto o di diniego dell'approvazione da parte dell'autorità competente, le attività si considerano in esercizio senza autorizzazione.



**3. per gli impianti ricadenti nella normativa AIA che hanno già presentato all'autorità competente progetti di adeguamento:**

L'adeguamento è effettuato sulla base dei progetti presentati all'autorità competente ai sensi del DM 44/2004. In caso di mancata presentazione del progetto o di diniego dell'approvazione da parte dell'autorità competente, le attività si considerano in esercizio senza autorizzazione.


**4. per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di pellami, escluse le pellicce, e di tessuti, nonché le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, in esercizio al 12 marzo 2004,(comma 8):**

Agli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di pellami, escluse le pellicce, e di tessuti, nonché le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, in esercizio al 12 marzo 2004, i cui gestori aderiscano all'autorizzazione generale prevista al comma 20, entro sei mesi dall'entrata in vigore della parte V del D.L.vo 152/2006, o abbiano aderito precedentemente alle autorizzazioni generalizzate previste dall'art. 9 del DM44/2004, si applicano i termini di adeguamento del comma 8 (31/10/2007). Pertanto a partire dal 29/10/2006 le attività che non hanno aderito alle autorizzazioni di cui sopra si considerano in esercizio senza autorizzazione.

**5. per le attività effettuate esclusivamente da macchinari e sistemi non fissi o da operazioni manuali (comma 9) in esercizio prima dell'entrata in vigore della parte V del D.L.vo 152/06:**

Le attività effettuate esclusivamente da macchinari e sistemi non fissi o da operazioni manuali (comma 9) in esercizio prima dell'entrata in vigore della parte V del D.L.vo 152/06, devono presentare domanda di autorizzazione (comma 4) entro sei mesi dall'entrata in vigore della parte V del D.L.vo 152/2006; in caso di mancata presentazione della richiesta entro tale termine le attività si considereranno in esercizio senza autorizzazione. Le emissioni provenienti da dette attività devono essere adeguate alle prescrizioni dell'allegato III entro il 31/10/2007.

Gli impianti esistenti, nei quali vengono svolte una o più attività di cui all'allegato III parte II con utilizzo di solvente superiore alle soglie minime di consumo, presentano all'autorità competente ai sensi dell'allegato III parte I punto 3.1 e 4.1 una relazione tecnica che contiene:



- la descrizione delle attività di cui all'allegato III parte II che superano le soglie di consumo;
- le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;
- la quantità e la qualità delle emissioni,
- il progetto di adeguamento, se necessario.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere congruenti con le autorizzazioni già in essere per l'impianto esistente, pertanto non possono essere previsti progetti di adeguamento che comportino un aumento delle emissioni.

➤ Conformità ai valori limite di emissione

I gestori degli impianti che devono adeguarsi all'art 275 possono scegliere se:

- rispettare i valori limite di emissione negli scarichi gassosi e i valori limite di emissione diffusa indicati nell'allegato III parte III;

oppure:

- rispettare i valori limite di emissione totale individuati per le specifiche attività nell'allegato III parte III. Per alcune attività l'allegato III parte III rinvia all'allegato III parte IV. Tale possibilità è riservata alle sole attività per le quali non risulta espresso alcun valore limite di emissione totale nell'allegato III parte III.

L'emissione totale, determinata utilizzando la metodica prevista dall'allegato III parte IV, deve essere **equivalente** (vedi Principi, allegato III parte IV) all'emissione totale che si ottiene sommando i valori limite delle emissioni negli scarichi gassosi e delle emissioni diffuse di cui all'allegato III parte III.

A tal proposito è necessario preliminarmente dimostrare che l'emissione bersaglio, calcolata applicando la procedura alternativa riportata in allegato III parte IV, sia minore o uguale all'emissione totale limite, calcolata applicando i valori limite (al camino e diffusa) riportati in allegato III parte IV. In sostanza si deve dimostrare di poter conseguire con mezzi diversi emissioni totali equivalenti.

Un volta dimostrata l'equivalenza delle due emissioni totali limite, è stato individuato il limite da rispettare per la specifica attività ovvero l'emissione bersaglio. Si dovrà a questo punto verificare la **conformità**. La conformità è dimostrata se le emissioni totali reali sono minori o uguali all'emissione bersaglio.





A tal fine la relazione tecnica deve contenere tutti gli elementi necessari per la verifica dell'equivalenza e della conformità.

Al fine del calcolo del valore limite di emissione totale sulla base del quale verificare l'equivalenza il gestore deve:

1. individuare per ogni singolo cammino il flusso volumetrico orario normalizzato, strettamente necessario ad una efficace ed efficiente captazione dei COV (previa detrazione dei flussi addizionati per scopi di raffreddamento o diluizione) a cui attribuire il valore limite di emissione negli scarichi gassosi, di cui all'allegato III parte III, al fine di calcolare per ciascun punto di emissione il flusso di massa orario di Carbonio equivalente che può essere emesso;
2. tenendo conto del contenuto di Carbonio nei composti organici utilizzati, trasformare i valori calcolati al punto 1 nel flusso di massa orario di COV;
3. individuare per ogni singolo cammino in relazione alle ore e ai giorni anno di funzionamento, coerenti con la capacità nominale considerata, il flusso di massa annuo di COV che può essere emesso;
4. sommare i flussi di massa annui calcolati per ciascun cammino per calcolare il flusso di massa annuo di COV che può essere emesso dagli scarichi gassosi dell'intero impianto;
5. determinare il flusso di massa annuo di COV che può essere emesso come emissione diffusa, considerando il valore reale o il valore limite di emissione diffusa, indicato nell'allegato III parte III come percentuale dell'input di solvente, tenendo conto della capacità nominale considerata.
6. calcolare il valore limite di emissione totale annua come somma dei flussi di massa annui di COV calcolati per le gli scarichi gassosi e per le emissioni diffuse nei punti 4 e 5.

Si precisa che l'emissione di riferimento (calcolata moltiplicando il secco per il fattore moltiplicativo riportato sul decreto) andrà moltiplicata per:

1. il valore **percentuale reale**, addizionato del fattore indicato in allegato III parte IV, se l'emissione diffusa effettiva è minore o uguale all'emissione limite
2. il valore **percentuale limite**, addizionato del fattore indicato in allegato III parte IV, se l'emissione diffusa effettiva è maggiore dell'emissione limite.

Anche nel caso in cui gli impianti esistenti abbiano già emissioni inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 275, nell'ambito della relazione tecnica devono essere definite le procedure con cui si raccolgono e



registrano i dati e le informazioni necessarie per elaborare e aggiornare, almeno una volta all'anno, il piano di gestione dei solventi di cui all'allegato III parte V.

La raccolta dei dati e delle informazioni così individuate deve essere operativa dal:

- 31 ottobre 2005 per gli impianti che si conformano all'allegato III parte IV,
- 31 ottobre 2007 ovvero, se antecedente, alla data di adeguamento indicata nella relazione tecnica per gli altri impianti.

Parallelamente all'adempimento di dimostrare la conformità degli impianti attraverso l'elaborazione del piano di gestione dei solventi, da redigere almeno una volta l'anno se non diversamente disposto in autorizzazione, (allegato III parte I punto 3.1) gli impianti esistenti continuano ad effettuare gli autocontrolli previsti nell'ambito delle specifiche autorizzazioni già in essere e per i quali rimangono le periodicità e le modalità degli autocontrolli previste nei provvedimenti medesimi, salvo diverse disposizioni dell'autorità competente.




➤ **Sostanze con etichettatura R45, R46, R49, R60, R61**

L'art.275 comma 17 e allegato III parte I punti 2.1 e 2.2 pone limiti alle emissioni specifici per le sostanze e i preparati classificati, ai sensi della norma vigente, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ed etichettati con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 raccomandando quanto prima la loro sostituzione con sostanze o preparati meno nocivi e prescrivendo per il loro utilizzo un valore limite di  $2 \text{ mg/Nm}^3$ , riferito alla somma delle masse dei singoli COV, per flussi di massa superiori o uguali a  $10 \text{ g/h}$ .

Nell'allegato III parte I punto 2.3 vengono fissati limiti specifici per le emissioni dei COV alogenati (limitatamente alle sostanze etichettate con le frasi di rischio R40 e R68) per i quali viene previsto un limite di  $20 \text{ mg/Nm}^3$ , riferito alla somma delle masse dei singoli COV, per flussi di massa superiori o uguali a  $100 \text{ g/h}$ .

I limiti di emissione indicati nell'allegato III parte III per le diverse attività sono complessivi per tutti i COV e contengono i limiti specifici riportati nei commi sopra citati per le sostanze etichettate; pertanto le sostanze etichettate devono essere conteggiate per il loro contenuto di Carbonio al fine della verifica del rispetto dei limiti di cui all'allegato III parte III, ma devono rispettare anche i

limiti fissati specificatamente per le sostanze etichettate anche se ci si conforma all'allegato III parte IV. .



➤ Impianti nuovi e modifiche degli esistenti

I Gestori di nuovi impianti o di impianti che a seguito di una modifica del consumo massimo teorico di solventi, rientrano per la prima volta fra quelle di cui al comma 2 art. 275, devono presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 275 comma 4 secondo le procedure previste dall'autorità competente. Nella domanda è necessario evidenziare che nell'impianto vengono svolte una o più attività di cui all'allegato III parte II con consumi di solvente superiori alle soglie minime di consumo ivi indicate. Deve inoltre essere specificata la capacità nominale dell'impianto, sulla base della quale il consumo massimo teorico comporta il superamento della soglia di consumo, aggiungendo alle indicazioni progettuali l'emissione totale annua prevista, il fattore di emissione, il calcolo dell'equivalenza nel caso di scelta dell'allegato III parte IV e fornendo una proposta delle procedure che si intendono adottare per raccogliere e registrare i dati e le informazioni necessarie per elaborare e aggiornare il piano di gestione dei solventi di cui all'allegato III parte V.

Nell'ambito delle singole autorizzazioni potranno essere fissati:

- limiti in concentrazione e/o in flusso di massa negli scarichi gassosi,
- limiti alle emissioni diffuse come percentuale di input di solvente e/o come flusso di massa,
- limiti di emissione totale come fattore di emissione
- limiti di emissione totale annua

La fissazione del limite in fattore di emissione dà indicazione della massima emissione consentita per unità di prodotto o comunque in riferimento a un parametro specifico. Si ritiene utile fissare sempre un fattore di emissione in quanto, tale parametro, è indispensabile all'autorità di controllo per stabilire se, eventuali fluttuazioni della produzione, influenzino le emissioni.

L'art 275 comma 6 prevede la fissazione dell'emissione totale annua derivante dal consumo massimo teorico e quindi riferita alla capacità nominale in quanto grandezza utile anche per individuare l'obbligo di presentare una nuova domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 275 comma 21 (modifica sostanziale).

L'art 275 al comma 21 specifica l'entità degli incrementi di emissioni di COV che definiscono la **modifica sostanziale** e quindi richiedono una nuova autorizzazione.

Per l'art. 275 comma 21 sono altresì modifiche sostanziali quelle che, per le attività per cui sono previsti limiti di emissione diversi per soglie di consumo diverse, comportando una variazione della soglia, determinano una variazione dei limiti applicabili. (es. attività n. 8 allegato III parte III)

Stante il punto c) della definizione di modifica sostanziale di cui al comma 21, qualsiasi modifica deve essere in ogni caso comunicata all'autorità competente, affinché questa possa valutare a priori se la modifica proposta possa avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente, nel qual caso la modifica si qualifica come sostanziale ed esige una nuova domanda di autorizzazione.

I limiti applicabili alla parte dell'impianto oggetto della modifica sostanziale sono quelli stabiliti per i nuovi impianti.

L'art. 275 comma 11 prevede che, se le emissioni della parte dell'impianto oggetto di modifica superano i limiti, il gestore possa adeguarle alle prescrizioni dell'art. 275 entro il 31/10/2007, qualora, a seguito della modifica, la parte dell'impianto non oggetto di modifica, migliorando le proprie emissioni, compensi il non rispetto dei limiti della parte oggetto di modifica, in modo che le emissioni dell'intero impianto non superino complessivamente quelle che si avrebbero se l'intero impianto fosse conforme da subito alle prescrizioni dell'art 275.

➤ **ART. 275 comma 16**



Il gestore di un impianto che utilizza un dispositivo di abbattimento che consente il valore limite di emissione pari a 50mgC/Nmc, in caso di incenerimento, e a 150mgC/Nmc, per qualsiasi altro dispositivo di abbattimento, è esentato dall'obbligo di conformarsi ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi di cui all'allegato III parte III fino al 1° aprile 2013, a condizione che le **emissioni totali** dell'intero impianto non superino le emissioni che si verificherebbero rispettando le prescrizioni dell'allegato III parte III

Appare evidente che tale deroga non si debba applicare solo a quei gestori che dispongono di un impianto di incenerimento ma a tutti quelli che ritengono di poter attuare un contenimento delle emissioni diffuse e/o delle emissioni convogliate, provenienti dagli altri punti di emissione, tale da



compensare i 150mgC/Nmc e da ottenere emissioni totali equivalenti a quelle che si avrebbero nell'applicare i limiti dell'allegato III parte III.

E' ovvio che il legislatore non preveda di concedere deroghe, a chi possiede un inceneritore per un valore superiore a 50 mgC/Nmc poichè ciò è nettamente in contrasto con la tecnologia attualmente presente che consente agli inceneritori di avere rese di abbattimento superiori al 99 %.

Va osservato che il valore di 150 mgC/Nmc è il più alto riportato sul decreto e pertanto, tutti quei gestori che intendono avvalersi di tale deroga, o hanno un post-combustore, che compensa in parte tale valore, oppure devono attuare un notevole contenimento delle emissioni diffuse.

➤ ART. 275 comma 13

Il D.L.vo 152/2006 art. 275 al comma 9 prevede che anche le attività effettuate **esclusivamente** da macchinari e sistemi non fissi o da operazioni manuali debbano esser autorizzate e adeguate alle prescrizioni riportate in allegato III.


Qualora il convogliamento delle emissioni non sia tecnicamente possibile il decreto, all'articolo 275 comma 13, prescrive che si applichi la procedura alternativa proposta nell'allegato III parte IV.

Il comma 13 inoltre non prevede alcuna procedura nel caso il gestore non riesca a conformarsi alle prescrizioni dell'allegato III parte IV.

Allo scopo di rispettare quanto previsto all'art. 269 comma 11 e di dare all'autorità competente gli strumenti necessari per stabilire "*apposite prescrizioni finalizzate ad assicurare il contenimento delle emissioni diffuse prodotte dall'attività...*" da riportare in autorizzazione, si è individuata una procedura in linea con quanto previsto dal D.L.vo 152/2006 a cui far riferimento per il contenimento delle emissioni provenienti dalle attività di cui sopra.

L'eventualità prevista dal comma 13 può verificarsi, ad esempio, nel caso di totale assenza di convogliamento: è evidente che il non convogliamento implica di fatto l'impossibilità di verificare l'equivalenza dell'allegato III parte IV con l'allegato III parte III in quanto, data l'assenza delle emissioni al camino, non è possibile calcolare le emissioni totali limite.

A tal fine è stato proposto di procedere alla verifica di conformità senza la propedeutica verifica dell'equivalenza, come espressamente richiesto dall'allegato citato, confrontando le emissioni totali (coincidenti in questo caso con le emissioni diffuse) con l'emissioni bersaglio.



L'emissione bersaglio, infatti, essendo determinata da uno scenario emissivo di riferimento, costituisce comunque un limite adeguato e confacente sia alla tipologia di lavorazione svolta dal gestore che alle materie prime in uso.

